



AOO_168/ PROT/23107/2019/281
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Al referente aziendale per il Debito/ITP
Dott. Gaetano Bove

e, p.c. Direttore Area GREF

Asl Foggia

Oggetto: Indicatore Tempestività dei Pagamenti (ITP)* delle Aziende SSR al 30.06.2019

L'analisi dei dati aziendali del secondo trimestre 2019, con riferimento ai tempi di pagamento dei fornitori, evidenzia un **trend positivo** per l'azienda. In particolare, l'ITP dell'Asl FG al 30/06/19 è pari a **-11 giorni**.

AZIENDA	ITP 30.06.18	ITP 31.12.18	ITP 30.06.19	Delta gg I trim.18	Delta gg 31.12.18
ASL FG	-9	-8	-11	-2	-3

* Il dato ITP, secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, comprende tutte le fatture commerciali liquidate nel periodo di analisi, indipendentemente dalla data di emissione, al netto delle fatture soggette a contenzioso.

Occorre procedere al più presto alla pubblicazione dell'ITP al II° trimestre 2019 sulla pagina della trasparenza aziendale. L'invio del prossimo tracciato mensile dovrà avvenire entro il 10 agosto p.v. ai seguenti indirizzi mail: v.cioffi@regione.puglia.it, g.tripodo@regione.puglia.it.

Ritenuto che la mancata realizzazione dell'obiettivo di riduzione dei tempi di pagamento costituisce inadempimento regionale al tavolo nazionale di verifica, con conseguente decurtazione di risorse del fondo sanitario regionale e che i ritardi nei pagamenti espongono le Aziende a possibili rivendicazioni da parte dei fornitori circa il pagamento degli oneri accessori del credito (interessi di mora), **si invitano le Aziende a continuare a lavorare in questa direzione, tenuto conto che ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, l'ITP deve essere minore o uguale a 0 (zero) ovvero i pagamenti devono avvenire entro 60 giorni.**

Si rammenta che ai sensi del comma n.865 dell'art. 1 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) <<Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:

- non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni>>.



Tale disposizione di legge e i tempi di pagamento previsti dal DPCM 22 settembre 2014 saranno inseriti nella DGR in cui verranno stabiliti gli obiettivi dei Direttori Generali per il triennio 2019-2021.

D'altro canto, ai sensi del c. 867 dell'art. 1 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) << A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019 >>.

Con riferimento a tale disposizione, successivamente alla comunicazione della scrivente Sezione (nota prot. n. AOO/168/733 del 21/06/2019), tutte le Aziende hanno comunicato in Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) lo stock di debiti commerciali. In sede di Verifica del Tavolo Adempimenti e Comitato LEA c/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è emerso che sussiste un disallineamento tra i dati comunicati e le informazioni presenti in PCC. **Si invitano, pertanto, le Aziende a mettere in atto tutte le attività utili ad allineare le informazioni registrate in PCC (il cui dato risulterebbe sovrastimato per mancate comunicazioni di pagamenti effettuati) rispetto alle evidenze contabili**, anche mediante l'utilizzo della procedura semplificata di aggiornamento dell'informazione su debito residuo scaduto fino al 31/12/2017 che è stata attivata in piattaforma. A tal proposito si rammenta che ai sensi del D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, **tutte le Aziende hanno l'obbligo di alimentare la PCC**. Anche tale obbligo rientra tra gli adempimenti del Piano di Rientro.

Cordiali saluti.

Il Resp. di P.O.

Coordinamento, Monitoraggio,
Controllo e Raccordo Economico-Finanziario

Vittorio CIOFFI

Il Dirigente della Sezione
Benedetto G. PACIFICO